

(N. 1420)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, NESPOLO,  
ARGAN, CANETTI, CHIARANTE e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1985 \*

Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini  
relativi ai nuovi concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dello stato giuridico dei ricercatori universitari investe la struttura, il funzionamento e le prospettive stesse di sviluppo equilibrato e di ulteriore qualificazione dell'università italiana. Basterebbe tener presente che il ruolo attuale dei ricercatori copre oltre un terzo del quadro complessivo della docenza (16 mila su 46 mila).

In questi anni gli atenei italiani hanno potuto funzionare garantendo pienezza di attività didattica e scientifica, nonostante carenze di strutture e incertezze financo normative a proposito del loro assetto istituzionale, proprio perchè si sono potuti avvalere complessivamente di una dotazione organica di fatto di figure docenti di gran lunga superiore a quella fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Non è in gioco, quindi, l'interesse particolare di una singola categoria, per quanto importante e qualificata essa sia, bensì l'interesse generale del nostro sistema universitario, di cui va portato avanti e completato il processo di riforma.

Del resto, la stessa legge di delega per il riordinamento della docenza universitaria (21 febbraio 1980, n. 28), all'articolo 7, ultimo comma, stabiliva un quadro di riferimento entro il quale allo scadere di quattro anni — con un apposito disegno di legge del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale — andava dato un assetto definitivo al ruolo dei ricercatori confermati.

La legge n. 28 del 1980, infatti, obbliga — una volta compiuta la scelta tra carattere permanente o ad esaurimento del ruolo dei ricercatori confermati — a ridefinire com-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piti ed organici. Una ridefinizione da effettuare sulla base delle « esperienze didattiche e di ricerca » compiute, dei risultati dei corsi per il conseguimento del « dottorato di ricerca » nonchè dei « movimenti del personale docente » e delle esigenze di un « corretto ed equilibrato rapporto » tra le diverse fasce del personale stesso. Viene posta, in altri termini, una istanza di verifica dell'assetto complessivo della docenza universitaria, ai fini di soluzioni di ampio respiro.

Il disegno di legge n. 1352 del Governo sullo stato giuridico dei ricercatori, presentato al Senato il 20 maggio 1985, non solo fa registrare oltre un anno di ritardo sulla scadenza fissata per legge, ma — dal punto di vista dei contenuti — non fornisce una risposta valida alle indicazioni e alle procedure contenute nella stessa legge n. 28 del 1980 e soprattutto delude le attese dei ricercatori, del mondo universitario, del più generale schieramento delle forze progressiste e riformatrici del Paese. Sindacati e organismi rappresentativi dei ricercatori hanno deciso di promuovere movimenti di lotta, agitazioni e astensioni dal lavoro. Rilievi critici puntuali e significativi sono stati espressi dal Consiglio universitario nazionale ed anche da altre istanze, come la Conferenza nazionale dei rettori.

Il disegno di legge del Governo, in buona sostanza, non si ispira ad alcuna strategia innovatrice in materia di reclutamento e formazione alla docenza e tende a mantenere e riprodurre la situazione esistente, con l'aggravante di determinare nuove distanze gerarchiche tra la condizione dei ricercatori e le fasce della docenza (ordinari e associati).

Il disegno di legge governativo n. 1352 non scioglie il nodo dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980; anzi, di fronte alla necessità di scegliere, smarrisce la logica della *tertium non datur*. Infatti, escogita una novità che è un paradosso logico, ossia l'istituzione di un ruolo la cui dotazione organica è nel medesimo tempo posta ad esaurimento e resa permanente mediante il suo incremento.

È evidente, e persino ovvio, che i ricercatori e l'insieme delle università non possono

accettare una siffatta operazione, che fa « morire » e « nascere » contestualmente la medesima cosa (snaturando anche l'istituto del dottorato di ricerca) e che, soprattutto, presume di poter affrontare il problema dello stato giuridico dei ricercatori prescindendo da questioni decisive ai fini del potenziamento, del riequilibrio e della qualificazione dell'università italiana. A meno che non si voglia tornare indietro rispetto alla funzione docente, da un lato ripristinando la subalternità del vecchio assistente e, dall'altro, puntando non all'esaurimento - svuotamento, mediante concorsi liberi e anche momenti di mobilità verso altre strutture pubbliche di ricerca, della categoria dei ricercatori, ma al suo spontaneo « esaurirsi », subendo nell'attesa logiche e processi di logoramento e di dequalificazione.

Il disegno di legge comunista (che vuole avere il carattere di « proposta aperta ») si ispira ad una logica nettamente alternativa a quella del disegno di legge governativo. Difatti, da un lato, si propone di assimilare — al massimo possibile — la condizione dei ricercatori confermati a quella dei professori ordinari ed associati e, dall'altro, si introduce una manovra di scorrimento verso le fasce alte della docenza, in tempi certi e credibili (tornate concorsuali biennali entro i due primi piani quadriennali di sviluppo).

Il disegno di legge comunista parte, perciò, dalla considerazione che debba essere salvaguardato il nesso, già posto dalla legge n. 28 del 1980, tra processo riformatore e politiche per il personale e, in generale, tra politiche formative e di ricerca e politiche di sviluppo del Paese e punta nel contempo alla qualificazione del complesso della funzione docente degli attuali ricercatori confermati.

La scelta del presente disegno di legge è molto netta ancorchè realistica:

a) da un lato (titolo I) mantiene distinta la soluzione per la formazione e il nuovo reclutamento dalla soluzione per lo stato giuridico dei ricercatori;

b) dall'altro (titolo II) fissa procedure e termini concorsuali, fin qui disattesi, tali da consolidare come dotazione organica na-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale della docenza universitaria quella che in questi anni sta costituendo la dotazione di fatto delle figure docenti attraverso l'espletamento di concorsi liberi.

In questa prospettiva, il Gruppo comunista, mentre auspica un *iter* più celere per il varo della riforma degli ordinamenti didattici universitari, annuncia altresì la rapida presentazione di altri disegni di legge in materia di:

reclutamento e assestamento della dotazione organica della docenza;

fascia a termine di formazione alla docenza e relativa programmazione tra accessi in questa fascia e sbocchi concorsuali nel ruolo della docenza;

istituto del dottorato di ricerca e sua ridefinizione;

riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica.

Ai fini dello stato giuridico vengono stabiliti funzioni, compiti, diritti e doveri, che, nel riconoscere la situazione peculiare dei ricercatori, fanno dei livelli di professionalità da loro già raggiunti in larga parte le condizioni affinché si possa procedere rapidamente ad un allargamento della titolarità di insegnamento sul terreno della programmazione, del coordinamento e della diversificazione dell'offerta delle forme didattiche (lezione, esercitazione, seminario, tutoraggio, assistenza alle ricerche attinenti alle tesi di

laurea, eccetera, insegnamento a distanza) e, di qui, ad una omologazione sufficientemente articolata delle figure docenti sul terreno delle funzioni di istituto (autonomia di funzione docente, piena indipendenza di ricerca, nonchè presenze significative negli organi di governo, eccetera, ivi compresa la valorizzazione economica del tempo pieno).

Ai fini degli sbocchi concorsuali, le procedure e i termini prospettati intendono assicurare il ripristino di possibilità e probabilità in assoluto legittime, ove si voglia (di contro ad *ope legis*, riserve, idoneità, automaticità di progressione, eccetera) fare della cadenza certa e ravvicinata dei concorsi liberi la condizione per il rinnovamento e comunque per il ringiovanimento del complesso della docenza universitaria. Un'esigenza questa che è stata sottolineata dallo stesso Consiglio universitario nazionale, il quale, nel suo parere sul disegno di legge governativo sullo stato giuridico dei ricercatori, lamentava l'invecchiamento progressivo della docenza universitaria (età media dei ricercatori 38 anni, degli associati 45, degli ordinari 53).

Nel disegno di legge comunista, quindi, la scelta della messa « ad esaurimento » del ruolo dei ricercatori confermati si colloca nel contesto di una operazione d'insieme che porta ad un avanzamento e ad un nuovo, più vitale e funzionale equilibrio di una struttura universitaria che ha bisogno di proiettarsi verso il futuro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

FUNZIONI, INQUADRAMENTO, DIRITTI  
E DOVERI

## Art. 1.

I ricercatori universitari confermati adempiono a compiti scientifici e didattici nelle università. A loro è garantita libertà di ricerca scientifica e di insegnamento.

I compiti scientifici sono svolti presso i dipartimenti o, finchè sussistano, presso gli istituti. I compiti didattici sono svolti presso i corsi di laurea, i corsi di diploma, le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione.

Le modalità di opzione per i dipartimenti e di afferenza ai corsi di laurea e alle altre strutture didattiche sono identiche a quelle in vigore per i professori universitari di ruolo.

## Art. 2.

I compiti scientifici vengono assolti mediante attività di ricerca su temi autonomamente scelti dal ricercatore ed anche mediante la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui egli è inserito.

I ricercatori universitari confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale, sia a livello locale.

Le funzioni docenti si esplicano mediante attività didattiche quali cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività di stimolo e di guida per gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea, partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e di laurea, partecipazione alla sperimentazione di nuove forme didattiche e prove valutative e di

nuove modalità per la formazione dei piani di studio nonché partecipazione alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori universitari confermati possono essere utilizzati nei corsi di laurea e di diploma — qualora non abbia avuto esito positivo il procedimento esperito per il conferimento delle supplenze a professori universitari di ruolo — con l'affidamento del relativo insegnamento secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 1984, n. 477. Possono inoltre essere utilizzati nelle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, sempre che non siano disponibili professori universitari di ruolo, ordinari e associati. In questi casi l'insegnamento non può essere affidato allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi e costituisce esplicazione dei compiti d'istituto da assolversi nell'ambito del complessivo impegno previsto per le attività didattiche, di cui al successivo articolo 4, primo comma.

L'attribuzione ai ricercatori universitari confermati dei compiti didattici è definita annualmente dai consigli di corso di laurea o delle scuole con il consenso degli interessati e sentito il consiglio di dipartimento al quale il ricercatore eventualmente afferisce.

### Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di definitivo riassetto delle strutture universitarie di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, i ricercatori universitari confermati sono inquadrati con decreto rettorale presso le facoltà di appartenenza delle sedi universitarie in cui prestano servizio.

Essi sono inquadrati secondo i gruppi disciplinari relativi alla fascia dei professori associati, definiti dal Consiglio universitario nazionale ai fini dei concorsi liberi, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984.

L'inquadramento si attua nel gruppo disciplinare corrispondente a quello per cui il ricercatore ha conseguito l'idoneità. Ove manchi tale corrispondenza e l'ambito disciplinare per cui il ricercatore ha conse-

guito l'idoneità includa più gruppi relativi alla fascia dei professori associati, l'inquadramento si attua a domanda su uno di tali gruppi previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Art. 4.

Per le attività didattiche i ricercatori universitari confermati assicurano la loro presenza per il numero di ore e secondo le modalità in vigore per i professori universitari di ruolo, di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'impegno dei ricercatori universitari confermati è a tempo pieno o a tempo definito, secondo le norme e gli obblighi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. In prima applicazione l'opzione va esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il rapporto fra il trattamento economico per il regime a tempo pieno e il trattamento economico per il regime a tempo definito è uguale a quello in vigore per i professori universitari di ruolo.

In materia di incompatibilità e di collocamento a riposo sono estese ai ricercatori universitari confermati le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ricercatori universitari confermati sono tenuti a presentare ogni tre anni al consiglio di dipartimento o in mancanza — e fino al definitivo riassetto delle strutture universitarie — al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico svolto nel triennio stesso corredata dalla relativa documentazione. Il consiglio di dipartimento o di facoltà dà atto della avvenuta presentazione della relazione, che viene inviata al rettore e alle commissioni scientifiche locali interessate e resta consultabile presso il dipartimento o la facoltà. Dei risultati scientifici documentati dalle relazioni, il dipartimento riferisce nelle relazioni annuali della ricerca scientifica.

## Art. 5.

I ricercatori universitari confermati fanno parte dei consigli di dipartimento e dei centri interdipartimentali; essi partecipano con pieni diritti all'attività di tali organi secondo le norme e i criteri previsti dagli articoli 84, 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La stessa normativa si intende estesa agli istituti.

I ricercatori universitari confermati fanno parte delle commissioni d'ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma in numero pari a un quinto dei professori universitari di ruolo e comunque in numero non superiore al 50 per cento degli aventi diritto. Fanno parte inoltre delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori universitari di ruolo e comunque in misura non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

I rappresentanti dei ricercatori universitari confermati nei consigli di facoltà partecipano all'elezione del rettore in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'elezione del preside.

In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la rappresentanza dei ricercatori universitari confermati, prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevata da quattro a otto.

La corte di disciplina è integrata, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato tra i rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

Per la partecipazione dei ricercatori universitari confermati a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutte le rappre-

sentanze dei ricercatori universitari confermati sono elette dai ricercatori stessi, ivi comprese quelle costituite in seno ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

Per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari confermati, di cui alla presente legge, l'elettorato passivo spetta agli stessi ricercatori, mentre l'elettorato attivo è esteso agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

## TITOLO II

### DOTAZIONE ORGANICA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA - PROCEDURE E TERMINI RELATIVI AI NUOVI CONCORSI

#### Art. 6.

In relazione alle esigenze di potenziamento, riequilibrio e qualificazione delle attività didattiche e scientifiche, determinatesi anche per effetto dell'istituzione di nuovi atenei, nonché alle esigenze di rinnovamento degli ordinamenti didattici universitari, ai fini della determinazione di cadenze certe nella indizione dei nuovi concorsi a professore universitario di ruolo e sino al compimento del secondo piano quadriennale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ovvero sino al completo espletamento di tutti gli adempimenti relativi ad almeno tre tornate ordinarie concorsuali, e precisamente per gli anni 1986, 1988, 1990, nonché alle eventuali tornate straordinarie relative a università di nuova istituzione, di cui all'articolo 100, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene stabilito che:

1) la cadenza biennale dell'assegnazione di posti di professore universitario di ruolo con i relativi bandi di concorso è ter-



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mine perentorio ovvero atto inderogabile d'ufficio;

2) le procedure di trasferimento o di concorso richieste per i posti di professore universitario di ruolo resisi disponibili entro ciascun biennio vengono comunque attivate alla scadenza del biennio stesso;

3) in occasione delle tornate concorsuali biennali tutti i posti di professore universitario di ruolo già disponibili presso le università e resisi comunque vacanti, in mancanza di diversa richiesta di utilizzazione da parte delle università medesime, concorrono a formare la dotazione disponibile per una nuova assegnazione a trasferimento o a concorso;

4) i posti di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, ancora disponibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelli resisi comunque vacanti vanno messi a concorso con cadenze biennali alternate rispetto a quelle dei concorsi della fascia degli associati;

5) i seimila posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelli resisi comunque vacanti sono da considerarsi disponibili in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

6) per ciascuna tornata ordinaria concorsuale una quota dei posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, pari al 40 per cento di quelli disponibili, è attribuita su base nazionale, e ai fini dei relativi concorsi, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione all'inquadramento in essi dei ricercatori universitari confermati in servizio: i due terzi di tale quota sono attribuiti ai gruppi in proporzione ai ricercatori in servizio a tempo pieno ed il restante terzo in proporzione a quelli comunque in servizio;

7) gli attuali ricercatori universitari non confermati, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, entrati in servizio a seguito di concorsi banditi inderogabilmente prima dell'entrata in vigore della presente legge e previo superamento del giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, godono a tutti gli effetti di quanto previsto nella presente legge;

8) il ruolo dei ricercatori universitari confermati è posto ad esaurimento;

9) i posti di ricercatore universitario confermato, che si rendano vacanti, vengono trasformati in posti di professore universitario di ruolo.

#### Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione con altro apposito provvedimento di legge fissa nuove norme e modalità in materia di:

1) formazione alla docenza universitaria e relativa programmazione degli accessi, nonché degli sbocchi concorsuali;

2) istituto del dottorato di ricerca;

3) reclutamento e assestamento della dotazione organica della docenza universitaria.

I posti del ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da assegnare per concorsi liberi e non ancora banditi all'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

### TITOLO III

#### PASSAGGIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - SCAMBI TRA L'UNIVERSITÀ ED ALTRE AMMINISTRAZIONI

#### Art. 8.

Il Governo provvede con altro provvedimento di legge a definire lo stato giuridico dei ricercatori degli istituti e degli enti pub-

blici di ricerca d'interesse nazionale prevedendo:

1) per i ricercatori universitari confermati la possibilità del loro passaggio a domanda e sulla base di apposite tabelle di comparazione negli organici di ruolo di tali istituti ed enti;

2) per i ricercatori di tali istituti ed enti la possibilità della loro utilizzazione presso i dipartimenti universitari nell'ambito dei propri compiti specifici, ove se ne riconosca l'effettiva esigenza per peculiari finalità di ricerca.